

CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO

DENOMINATO “PISTA CICLOPARK” – VIALE IPPOLITO NIEVO

N. 85.

L’anno duemilaventicinque (2025), il giorno _____ del mese di _____, in

Livorno.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Livorno, con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, CAP 57123, Partita IVA 00104330493, legalmente rappresentato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 49 dello Statuto Comunale, dal Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi, Dott. Enrico Montagnani, nato il 3 luglio 1973 a Livorno, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale (di seguito anche “Amministrazione” o “Comune”);

E

La società sportiva XXX, con sede legale in XXX, rappresentata da XXX _____ (di seguito anche “Società affidataria” o “Affidatario”);

PREMESSO CHE:

Il Comune è proprietario dell'impianto denominato "Pista Ciclopark", sito in viale Ippolito Nievo n. 85, identificato catastalmente al Foglio 19, Particella 859-858, Subalterno 601, categoria catastale D/6;

La Giunta Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 946 del 24 dicembre 2024 ha classificato l'impianto "Pista Ciclopark" come privo di rilevanza economica, ha disposto quale soluzione organizzativa prescelta quella legata al soddisfacimento degli interessi della collettività mediante un progetto di utilizzo sociale e promozione sportiva e specificamente lo svolgimento di attività di promozione sociale e sportiva di avviamento alla disciplina del Ciclismo, in continuità con la decisione della Giunta Comunale n. 113 del 21/05/2024, mediante un progetto di utilizzo sociale e giovanile;

ha dato atto che, ai sensi delle leggi vigenti, l'affidamento della gestione e della riqualificazione di impianti sportivi privi di rilevanza economica integra un servizio non economico di interesse generale e, pertanto, non è soggetto al Codice dei Contratti Pubblici (art. 181, comma 1, del D.Lgs. 36/2023), fatte salve l'applicazione dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela ambientale ed efficienza energetica;

ha conferito mandato agli uffici competenti per la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse, finalizzato all'adeguamento e alla gestione della "Pista Ciclopark";

Con determinazione dirigenziale n xxx del xxx, il Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi ha approvato l'avviso pubblico

per l'affidamento in gestione, per la durata di anni cinque, dell'impianto
"Pista Ciclopark" prevedendo:

l'obbligo di realizzare investimenti minimi di riqualificazione per un importo
stimato in € 7.000,00 (IVA esclusa), come specificato nella scheda tecnica
predisposte dai Settori Tecnici comunali;

il rispetto dei principi generali previsti dal Titolo I, Parte I, Libro I del D.Lgs.
36/2023, dalla L.R. Toscana 6 marzo 2015, n. 21, e, per quanto riguarda la
realizzazione dei lavori di adeguamento obbligatori, dal Regolamento
Regionale Toscano n. 42 del 5 luglio 2016 (promozione della cultura e della
pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di
affidamento degli impianti sportivi);

A seguito della pubblicazione dell'avviso, la società xxx ha presentato la
propria candidatura per la gestione dell'impianto;

Con provvedimento dirigenziale n xxx del xxx, la gestione dell'impianto
"Pista Ciclopark" è stata affidata alla società xxx per la durata di cinque anni,
alle condizioni indicate nel medesimo provvedimento.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto,**

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di Livorno, come sopra rappresentato, affida in gestione alla
associazione/società xxx, che come sopra rappresentata accetta, l'impianto

“Pista Ciclopark”,posto in Livorno, via Ippolito Nievo n. 85 identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 19, particella 859-858, subalterno 601, categoria catastale D/6, come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto (Allegato “A”), parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L’impianto oggetto del presente avviso è di tipo complementare, in base alla classificazione dell'impianto nella scheda tecnica allegata al presente avviso, come tale è destinato, allo svolgimento di discipline non agonistiche realizzate attraverso corsi di avviamento allo sport e amatoriali e specificamente lo svolgimento di attività di promozione sociale e sportiva di avviamento alla disciplina del Ciclismo, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 946 del 24 dicembre 2024.

Sono altresì praticabili nell'impianto le seguenti attività, indicate in maniera non esaustiva:

- Attività finalizzata a favorire la pratica sportiva dell’età adulta e anziana, al recupero della motricità, del disagio e della disabilità ed il contrasto dell'abbandono scolastico giovanile;
- Attività di avviamento allo sport giovanile
- Attività ricreative ed eventi, finalizzati alla fruizione dell’impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione della città;
- Attività motoria e/o sportiva per le scuole
- Attività fisica finalizzata alla partecipazione sociale e culturale della cittadinanza con particolare riferimento ai valori educativi del "Fair Play" e dell'inclusione della disabilità e contrasto alle disuguaglianze

L'impianto è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, stato che è pienamente noto e accettato dalla associazione/società xxx

L'impianto sportivo appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Livorno.

Le condizioni e la disciplina dell'affidamento sono regolate dal presente atto e dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

Allegato A: Planimetria dell'impianto;

Allegato B: Offerta tecnica gestionale presentata dall'Associazione Affidataria.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia:

1. all'**avviso pubblico** approvato con determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. ____ del ____;
2. alla **determinazione dirigenziale di aggiudicazione**; alla normativa nazionale, regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia di gestione di impianti sportivi.

Articolo 2 – Durata

La gestione dell'impianto ha durata di **anni cinque (5)** a decorrere dalla data di consegna dell'impianto, risultante dal relativo verbale di consegna sottoscritto in data xx/xx/2025 e si concluderà quindi in data xx/xx/2030.

Nel medesimo verbale di consegna è riportato lo stato di consistenza del patrimonio immobiliare e delle attrezzature esistenti al momento della consegna.

Articolo 3 – Canone

Il canone annuo dovuto al Comune di Livorno per l'affidamento in gestione dell'impianto è stabilito in € xxx

Il canone annuo dovrà essere versato all'Amministrazione mediante fatturazione semestrale anticipata.

L'associazione affidataria non potrà, per alcun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà sollevare eccezioni o avviare azioni giudiziarie se non dopo aver integralmente adempiuto ai pagamenti alle scadenze previste.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del **100% della variazione dell'indice generale FOI** (Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati), accertata dall'ISTAT, riferita all'anno precedente e con decorrenza dal mese antecedente a quello di stipula della presente convenzione.

Per i rapporti con l'Amministrazione Comunale, l'Associazione/società-affidataria dovrà:

- Disporre di un conto corrente bancario intestato alla medesima associazione, da utilizzare per l'esecuzione di tutti i pagamenti e per la registrazione di tutti gli incassi;
- Mantenere attivo un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e funzionante per tutta la durata della convenzione.

Articolo 4 – Obblighi dell'affidatario nell'utilizzo dell'impianto sportivo

L'Associazione/società affidataria si impegna a

a)garantire la concreta possibilità di utilizzo dell'impianto da parte di tutti i cittadini, in un'ottica di promozione dell'associazionismo sportivo dilettantistico e di sviluppo dell'attività sportiva nel territorio comunale;

b)garantire l'inclusione di bambini, diversamente abili e anziani e in ogni caso consentire l'apertura gratuita al pubblico della pista dalle ore 10 alle 13 nei fine settimana;

c)garantire una riserva di utilizzo totalmente gratuito dell'impianto, per almeno 5 giorni l'anno, per lo svolgimento di manifestazioni, anche non sportive, organizzate dal Comune di Livorno o comunque da esso patrocinate;

d)divieto di utilizzare la struttura per attività diverse da quelle di aggregazione o sportive, se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai Regolamenti Comunali;

e)assicurare, nel rispetto della normativa di settore e a proprie spese, mediante idonee misure e cautele, che l'impianto e le strutture di supporto siano mantenuti in perfetto stato di decoro, igiene e sicurezza, esonerando il Comune di Livorno da ogni responsabilità civile e penale.

Sono posti a carico della società affidataria:

- i lavori di adeguamento dell'impianto, come previsti nell'avviso pubblico e come proposti in sede di gara, indipendentemente dai costi

effettivi di realizzazione, nonché la successiva manutenzione straordinaria degli stessi;

- la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- la conservazione dell'impianto in perfetto stato di efficienza, salvo normale degrado, con particolare riferimento agli impianti elettrici e termoidraulici (incluse sostituzioni di lampade, rubinetti, ecc.);
- il pagamento del canone di gestione;
- l'intestazione e il pagamento integrale delle utenze (acqua, luce, gas, ecc.) e delle relative spese;
- l'intestazione e il pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) e di eventuali ulteriori tributi che si rendessero applicabili durante la concessione;
- la vigilanza e la custodia dell'impianto durante tutto il tempo d'uso;
- la pulizia dei locali a regola d'arte, compreso l'acquisto dei materiali necessari per l'igiene e il decoro;
- la manutenzione ordinaria delle strutture accessori e di pertinenza quali spogliatoi e servizi igienici;
- le spese relative alle garanzie assicurative e fideiussorie;
- le spese relative al personale impiegato nella gestione, inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi obbligatori.

La gestione e l'uso dell'impianto comportano altresì, a carico dell'affidatario:

- l'osservanza del **D.Lgs. 81/2008** e successive modificazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese le norme sulla prevenzione incendi e relativi adempimenti, assumendo il ruolo di Datore di lavoro, con obbligo di predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e delle ulteriori formalità di legge;
- il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il pagamento delle spese contrattuali (imposte, bolli, diritti, ecc.);

Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario in gestione in caso di eventuale interruzione delle attività.

Tutti gli investimenti e i miglioramenti realizzati dall'affidatario nell'impianto, al termine della gestione, resteranno di proprietà esclusiva del Comune di Livorno, senza diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6 – Lavori di adeguamento obbligatori

È a carico della società affidataria la realizzazione dei lavori di adeguamento obbligatori relativi all'impianto, ai sensi del Regolamento Regionale Toscano n. 42 del 5 luglio 2016 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), come specificatamente indicato nella scheda tecnica allegata

all'avviso pubblico e richiamata nell'offerta tecnica presentata dalla società xxx (Allegato "B" alla presente convenzione, parte integrante e sostanziale).

Il valore complessivo delle opere proposte dalla società affidataria è stimato in € **7.000,00** oltre IVA.

Resta espressamente inteso che l'obbligo della società affidataria di eseguire integralmente gli interventi previsti sussiste indipendentemente dal valore economico stimato in sede di proposta, senza possibilità di riduzione, rinuncia o limitazione degli stessi in funzione di eventuali scostamenti di costo.

In relazione alla fase di esecuzione del contratto, si applicano esclusivamente le disposizioni normative che disciplinano il **collaudo delle opere**.

L'affidatario in gestione è tenuto a:

a) adeguarsi a eventuali prescrizioni impartite dagli Uffici Tecnici Comunali, anche durante l'esecuzione delle opere;

c) realizzare i lavori assumendo integralmente ogni rischio connesso e mantenendo indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile, penale o amministrativa;

d) stipulare, a proprie spese, le polizze assicurative previste all'articolo 9 della presente convenzione;

e) rispettare i criteri di utilizzazione dell'impianto, nonché le modalità e i termini per la manutenzione, gestione e controllo da parte del Comune su quanto realizzato;

f) acquisire tutte le ulteriori approvazioni, autorizzazioni e concessioni necessarie, oltre a quelle già ottenute, assumendosi tutti gli oneri e le spese relative alla realizzazione delle opere e alle eventuali garanzie assicurative richieste dall'Amministrazione.

La completa realizzazione delle opere nei termini stabiliti costituisce vincolo essenziale assunto a pena di decadenza.

Eventuali slittamenti dei termini, dovuti a cause non imputabili all'affidatario, dovranno essere tempestivamente comunicati e motivati all'Amministrazione.

La realizzazione di eventuali opere aggiuntive, derivanti da nuove prescrizioni tecniche, è totalmente a carico della società affidataria, senza diritto ad alcun ristoro o compenso da parte del Comune di Livorno.

Tutti i lavori di cui sopra potranno essere avviati esclusivamente previa acquisizione delle opportune autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Amministrazione Comunale, e saranno soggetti a verifiche periodiche da parte degli Uffici Tecnici comunali.

Per la realizzazione di opere di modifica dell'impianto, il gestore dovrà ottenere preventivamente tutte le autorizzazioni e concessioni amministrative previste dalle normative vigenti, comunali, regionali, statali o speciali.

In assenza di autorizzazioni, le opere eseguite, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, potranno alternativamente:

- essere acquisite gratuitamente al patrimonio comunale, oppure

- essere demolite a cura e spese della società affidataria qualora ritenute non idonee all'uso dell'impianto.

Articolo 7 – Ulteriori oneri relativi all'impianto a carico della società affidataria

L'affidatario in gestione assume i seguenti impegni in relazione all'impianto oggetto della presente convenzione:

Obblighi gestionali

a) garantire l'apertura e la chiusura dell'impianto in funzione delle attività programmate;

b) garantire, durante l'apertura, la presenza costante di almeno un responsabile dirigente dell'associazione/società;

c) rilasciare ai soci, atleti, e frequentatori un'apposita tessera di riconoscimento da esibire su richiesta del personale comunale addetto;

d) acquistare il materiale necessario allo svolgimento delle attività proposte in sede di gara;

e) effettuare la manutenzione ordinaria dell'intero immobile, come definita dagli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, dal D.M. 2 marzo 2018 e dal D.P.R. 380/2001.

Manutenzione ordinaria

Sono comprese nella manutenzione ordinaria tutte le attività necessarie al mantenimento dell'efficienza dell'impianto, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. manutenzione di finiture ed elementi edilizi e delle attrezzature sportive fisse e mobili;
2. pulizia dei locali interni e delle aree esterne (resede);
3. regolare e periodico taglio dell'erba;
4. tempestiva segnalazione agli Uffici competenti di alberature ammalorate o pericolanti anche a seguito di eventi atmosferici
5. riparazione di guasti e rotture;
6. spurgo delle condutture delle acque piovane, dei servizi igienici, degli spogliatoi, nonché spurgo di chiusini e pozzetti;
7. pulizia di fosse biologiche e pozzetti degrassatori;
8. approvvigionamento del materiale necessario allo svolgimento delle attività sportive;
9. tinteggiatura periodica delle pareti e dei manufatti metallici;
10. sostituzione di porzioni di pavimenti, rivestimenti e controsoffitti;
11. sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili;
12. interventi di riparazione sui serramenti interni ed esterni;
13. riparazione e sostituzione di vetri e parti accessorie;
14. riparazione e sostituzione di sedute;
15. riparazione e sostituzione di apparecchi idrosanitari e rubinetterie;

16.riparazione di componenti elettrici e meccanici in avaria, salvo modifiche che richiedano nuova certificazione degli impianti;

17.approvvigionamento di materiali di rapido consumo per la pulizia e il mantenimento;

18.verifica periodica degli estintori, dei presidi antincendio e delle uscite di sicurezza;

19.verifica periodica dei presidi di pronto soccorso.

Obblighi economici e operativi ulteriori

Sono inoltre posti a carico della società affidataria:

1. **Gestione dei costi:** sostenere i costi di custodia, sorveglianza, tassa sui rifiuti, utenze telefoniche, idriche, elettriche, di riscaldamento e acqua calda, nonché eventuali ulteriori tributi e tariffe se e in quanto dovuti;

2. **Finanziamento dei lavori e servizi:** garantire il finanziamento di tutti gli oneri relativi ai servizi, alla progettazione, al collaudo e all'esecuzione dei lavori, senza possibilità di rivendicare modifiche alle condizioni convenzionali per variazioni sopravvenute;

3. **Autorizzazioni e permessi:** acquisire tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni e certificazioni previste dalla normativa vigente (comunale, regionale, statale o speciale);

4. **Conformità normativa:** osservare tutte le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti. L'adeguamento alla normativa CONI (ai sensi del D.Lgs. 38/2021 e della Deliberazione CONI n. 1379/2008 S.M.I) sarà a totale carico dell'affidatario;

5. **Certificazioni antincendio:** richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco, ove previsto, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);

6. **Registro dei controlli periodici:** compilare e trasmettere annualmente al Comune il Registro dei Controlli Periodici, relativi agli estintori, presidi antincendio, uscite di sicurezza, manutenzione della centrale termica, idrica ed elettrica e altri impianti di sicurezza;

7. **Defibrillatore semiautomatico (DAE):** dotare l'impianto di un DAE conforme alla normativa vigente, assicurandone il funzionamento, la formazione del personale, la manutenzione e la registrazione al sistema di emergenza territoriale 118;

8. **Rispetto delle servitù e sottoservizi:** garantire la tutela delle servitù esistenti (es. reti di illuminazione pubblica, acquedotti, fognature, ecc.) e l'accesso ai gestori per interventi di manutenzione;

Obblighi specifici ulteriori

La società affidataria si impegna inoltre a:

- svolgere esclusivamente le attività corrispondenti a quanto proposto in sede di offerta, ovvero l'avviamento alla disciplina del ciclismo;
- garantire un'adeguata organizzazione gestionale dell'impianto mediante una struttura idonea e operativa;
- avviare la gestione dell'impianto entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione;
- avviare i lavori di adeguamento a pena di decadenza entro **l'anno** dalla data di aggiudicazione.

Articolo 8 – Garanzie

A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti del Comune di Livorno con la stipula della presente convenzione, la società affidataria si impegna a:

- stipulare e consegnare all'Amministrazione Comunale, contestualmente alla data di sottoscrizione della convenzione, una **cauzione definitiva pari a tre mensilità del canone di gestione**, in analogia a quanto previsto dall'articolo 26 del **Regolamento del Patrimonio del Comune di Livorno**.
L'importo esatto della cauzione sarà determinato con riferimento all'ammontare del canone annuo di cui all'articolo 3 della presente convenzione.

La cauzione potrà essere costituita in contanti, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o altra forma ritenuta idonea dall'Amministrazione, a condizione che sia **incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima**

richiesta e con validità per tutta la durata della convenzione, eventualmente prorogabile fino a 6 mesi successivi alla scadenza.

In caso di **escussione parziale o totale** della garanzia per inadempimenti contrattuali, l'Associazione affidataria è tenuta a procedere al **reintegro** della stessa **entro 30 giorni** dalla relativa comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione.

La **mancata costituzione o consegna** della garanzia nei termini previsti costituisce **causa di decadenza automatica dell'affidamento**, con conseguente **perdita del diritto alla gestione dell'impianto**, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Articolo 9 – Responsabilità e assicurazioni

L'Associazione/società affidataria assume ogni responsabilità per danni a persone o a cose che possano derivare dalle attività svolte o comunque connesse all'esecuzione della presente convenzione, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il Comune di Livorno da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, che possa essere promossa da chiunque in relazione all'attività oggetto dell'affidamento.

A tal fine, la società affidataria è tenuta a stipulare e consegnare all'Amministrazione Comunale, **al momento della stipulazione della convenzione e per tutta la durata della gestione deve essere in possesso delle seguenti garanzie e/o polizze assicurative:**

- **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT),**

con massimale di almeno € **3.000.000,00** per sinistro, e

responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con

massimale di almeno € **3.000.000,00** per sinistro. Ai fini della

copertura assicurativa, tra i terzi si intende incluso anche il Comune di

Livorno, ed è espressamente esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del

Comune stesso.

- **polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di incendio e**

danneggiamento dell'immobile, con massimale di almeno €

128.320,50 corrispondente al valore di ricostruzione dell'impianto

come da relazione tecnica UTP, prot. 45690 del 26 marzo 2024.

La società affidataria è obbligata a trasmettere copia delle quietanze di

pagamento dei premi relativi alle suddette polizze al Comune di Livorno, con

la periodicità prevista per i pagamenti contrattuali, al fine di consentire la

verifica della vigenza e della piena operatività delle coperture assicurative per

l'intera durata della convenzione.

È espressamente stabilito che:

- L'eventuale inoperatività, totale o parziale, delle polizze stipulate non

esonera in alcun modo la società affidataria dalla responsabilità per i

danni imputabili alla sua gestione;

- In ogni caso, il Comune di Livorno dovrà essere sempre tenuto indenne da eventuali danni non coperti o coperti parzialmente dalle polizze, a causa di esclusioni, limiti di indennizzo o altre clausole contrattuali;

- Le eventuali franchigie, scoperti o esclusioni previste nei contratti assicurativi **non potranno in alcun modo essere opposti** ai danneggiati né al Comune.

La mancata stipula o il mancato mantenimento delle polizze assicurative sopra indicate costituisce **causa di decadenza** della convenzione, con conseguente perdita del diritto alla gestione dell'impianto.

Articolo 10 – Verifiche e controlli

Fermo restando che l'affidatario in gestione rimane pienamente responsabile per la corretta esecuzione degli obblighi assunti, e senza che il Comune di Livorno possa in alcun modo essere ritenuto responsabile, il Comune si riserva la facoltà di verificare periodicamente, tramite propri funzionari incaricati, lo stato d'uso dell'impianto e la conformità della gestione alle disposizioni della presente convenzione, alle normative legislative e regolamentari applicabili, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Con cadenza annuale, la società xxx è tenuta a presentare al Comune di Livorno:

a) Entro il 30 giugno di ogni anno:

Una dettagliata **relazione gestionale** relativa alle attività svolte nell'anno solare precedente, che dovrà rendicontare puntualmente attività e progetti proposti in sede di avviso, presentando:

- Indicazioni specifiche sull'utilizzo dell'impianto da parte della cittadinanza, con riferimento all'avviamento allo sport, alla promozione dell'associazionismo sportivo dilettantistico e allo sviluppo dell'attività sportiva locale, con particolare attenzione all'inclusione di bambini, diversamente abili e anziani;
- Dettaglio delle tipologie di utenza, numero utenti distinti per fasce d'età, calendario delle attività svolte e di quelle programmate;
- Lo Statuto dell'Associazione, qualora modificato rispetto all'anno precedente;
- L'elenco dei soci e la composizione dell'organo amministrativo in carica, qualora modificato rispetto all'anno precedente;
- I nominativi del Responsabile della Gestione e dell'eventuale Responsabile per la Sicurezza sul lavoro, qualora variati rispetto a quelli comunicati all'atto della consegna dell'impianto o successivamente.

Il **Comune di Livorno**, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell'ASL e di ogni altro servizio ritenuto idoneo, ha facoltà di effettuare, o di far effettuare, in qualsiasi momento:

- accessi,

- ispezioni,

- verifiche

presso l'impianto sportivo e le aree pertinenti, per controllare:

- la correttezza della gestione;
- la qualità degli interventi eseguiti;
- la migliore utilizzazione delle risorse pubbliche.

Articolo 11 – Revoca e decadenza dell'affidamento

Per patto espresso, tutti gli articoli della presente convenzione e le relative disposizioni concernenti tempi, modalità e qualità della gestione sono da considerarsi **essenziali e inderogabili** per la società affidataria dell'impianto sportivo.

Risoluzione per inadempimento

In caso di **gravi e reiterati inadempimenti** agli obblighi assunti con la presente convenzione, il Comune di Livorno potrà dichiarare la **risoluzione per inadempimento** del contratto, previa **diffida formale** da parte dell'Ufficio Sport, con effetto immediato, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Nulla sarà dovuto al gestore inadempiente.

Senza pregiudizio per ogni ulteriore diritto o azione spettante al Comune, la risoluzione per inadempimento potrà essere dichiarata anche a seguito della violazione di una sola delle seguenti condizioni:

1. Applicazione di tariffe difformi da quelle approvate dal Comune di Livorno;
2. Chiusura totale o parziale dell'impianto, anche temporanea, non autorizzata o non prevista dal piano organizzativo annuale, salvo chiusure per manutenzione straordinaria;
3. Violazione del divieto di utilizzo dell'impianto per attività diverse da quelle previste dalla convenzione senza autorizzazione;
4. Violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture, come stabilito dalla convenzione;
5. Mancata realizzazione degli interventi di adeguamento previsti dall'avviso pubblico e proposti in sede di gara;
6. Mancato avvio dei lavori di adeguamento entro l'anno dalla data di aggiudicazione
7. Inizio dei lavori di adeguamento e riqualificazione senza il possesso dei titoli legittimanti richiesti;
8. Esecuzione di opere e/ o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali che siano state definitivamente accertate e inottemperate;
9. Inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione (obblighi di gestione e lavori di adeguamento);

10.Mancato mantenimento delle polizze fideiussorie e assicurative previste all'articolo 8.

11.indicazione come sede legale quella dell'impianto affidato.

Il Comune potrà avvalersi della risoluzione ai sensi degli **articoli 1453 e seguenti del Codice Civile**, previa diffida ad adempiere notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società affidataria, assegnando un termine non superiore a **sessanta (60) giorni** per adempiere.

La diffida dovrà indicare:

- l'esatto inadempimento contestato;
- le conseguenze giuridiche ed economiche previste in caso di mancato adempimento.

Decadenza dell'affidamento

Il Comune di Livorno potrà dichiarare la decadenza dell'affidamento, senza corresponsione di alcuna indennità e con incameramento della cauzione definitiva (salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni), nei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- dichiarato fallimento della associazione/società affidataria, perdita della capacità giuridica o della continuità operativa dell'Associazione, tale da compromettere lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

- cessione, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dall'affidamento senza il previo consenso del Comune;
- sopravvenienza di situazioni ostative ai sensi della normativa antimafia;
- perdita della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- ogni altra ipotesi prevista dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Procedura di revoca o decadenza

La revoca o la decadenza dell'affidamento sarà sempre preceduta dall'attivazione del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli **7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241**, garantendo l'adeguato contraddittorio con la società affidataria.

Articolo 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto disposto nell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 440 del 22 gennaio 2025, nonché alla normativa nazionale, regionale e ai Regolamenti comunali vigenti in materia.

Articolo 13 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle conseguenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico della società affidataria, che espressamente accetta di sostenerle.

Articolo 14 – Domicilio

Ai fini della presente convenzione, la società affidataria elegge domicilio speciale in Livorno, presso la Casa Comunale.

Articolo 15 – Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione:

- il Foro competente per le controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria è esclusivamente quello di Livorno;
- per le controversie attribuite alla giurisdizione amministrativa è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana.

Articolo 16 – Valenza delle condizioni convenzionali

Tutte le clausole e condizioni contenute nella presente convenzione, nonché negli atti allegati o richiamati, costituiscono un **unico ed inscindibile contesto** contrattuale.

La violazione anche di una sola clausola da parte della società affidataria comporterà la **decadenza dell'affidamento**.

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Livorno si impegna a trattare i dati personali contenuti nella presente convenzione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Formula finale di approvazione

Per il Comune di Livorno

Per la società affidataria

Ai sensi e per gli effetti degli articoli **1341 e 1342 del Codice Civile**, la società affidataria, per il tramite del proprio legale rappresentante, dichiara di aver letto, compreso e approvato espressamente tutte le clausole contenute nella presente convenzione e nei documenti ad essa allegati o da essa richiamati, riconoscendone il carattere vincolante e unitario, e di aver partecipato alla negoziazione del presente atto su un piano di sostanziale parità.

Per la società affidataria